

**PER LA CASSAZIONE SULLE SANSE UMIDE NON CI SONO INCERTEZZE:
NON SONO RIFIUTI SOLO SE SONO UTILIZZATE PER FINALITA' AGRONOMICHE**

Nota a Corte di Cassazione - Sez. III Penale - sentenza del 25 maggio 2007, n. 20444

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Le sanse umide non sono soggette alla disciplina sui rifiuti soltanto se ad esse viene data una utilizzazione agronomica [in tal senso v. Cassazione del 4 aprile 2007 n. 13754⁽¹⁾].

Questo, oramai, si può ben affermare che sia un principio costante e consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione; principio che è stato ribadito più volte anche sotto la vigenza del nuovo D. Lgs. n. 152/2006 [si veda, ad esempio, oltre la già citata Cassazione 4 aprile 2007, n. 13754 anche Cassazione del 5 giugno 2007 n. 21773 e n. 21777⁽²⁾, ed ancora prima, la sentenza in commento Cassazione del 25 maggio 2007, n. 20444].

D'altra parte non potrebbe essere altrimenti, dato che la normativa in questo senso è molto precisa e non potrebbe dare spazio ad interpretazioni differenti.

Infatti – come precisato anche dai giudici della Suprema Corte – sia il precedente art. 8 D.Lgs n. 22/1997 che l'attuale art. 185 D.Lgs. n. 152/2006 non dispongono alcuna esclusione delle sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti.

E' poi vero che la legge 11 novembre 1996 n. 574 (recante “Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari”) prevede una particolare disciplina alternativa a quella sui rifiuti, « *ma soltanto per le sanse umide che ricevano una utilizzazione agronomica, onde solo in questa particolare ipotesi la gestione delle sanse non*

⁽¹⁾ Per un approfondimento su questa sentenza si veda M. SANTOLOCI “Cassazione: 1) la sansa di olive non rientra tra i sottoprodotti: di regola – e salvo eccezioni – è rifiuto. Lo spandimento illegale è reato e non sanzione amministrativa. 2) Gli allevamenti di bestiame sono di regola insediamenti produttivi e le acque reflue di tipo industriale. Lo scarico illegale è reato. Ricostruito il sistema di regole ed eccezioni antitetico alle prassi di fatto diffuse sul territorio” pubblicato su www.dirittoambiente.net

⁽²⁾ entrambe le sentenze pubblicate su www.dirittoambiente.net, con nota di V. VATTANI “La sansa e le acque di vegetazione delle olive rientrano tra i rifiuti”.

deve osservare la normativa sui rifiuti dettata dal d. lgs. n. 22/1997 (ed oggi dagli artt. 177 e seguenti del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152). »

Ricordiamo, infatti, come il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 574/1996 disponga che: “Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo possono essere utilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche stabilite dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità e le esclusioni di cui agli articoli 4 e 5. Le norme di cui alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6.”.

La Cassazione, inoltre, specifica che il « rapporto tra la disciplina dei rifiuti e la legge n. 574/96 (la quale ultima va integrata, peraltro, con le disposizioni dettate dall'art. 38, del d. lgs. 152/1999, e oggi dall'art. 112 del d. lgs. n. 152/2006) trova chiara esplicitazione nell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 6 luglio 2005 (di attuazione dell'art. 38, comma 2, del d. lgs. n. 152/1999), secondo cui “l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dalla legge n. 574 del 1966 e dal presente decreto è esclusa ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo”. ».

Quindi, anche in questa occasione la Corte ha ribadito che alla sansa umida proveniente dalla lavorazione delle olive effettuata nei frantoi non si applica la normativa sui rifiuti solo e soltanto se è utilizzata per finalità agronomiche. Negli altri casi, invece, deve trovare applicazione la disciplina sui rifiuti.

Valentina Vattani

Pubblicato il 5 ottobre 2007

In calce si riporta il testo della sentenza della Cassazione del 25 maggio 2007, n. 20444

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------|
| | | UDIENZA PUBBLICA |
| Dott. Lupo Ernesto | - Presidente | - del 23/02/2007 |
| Dott. Squassoni Claudia | - Consigliere | SENTENZA |
| Dott. Tardino Vincenzo | - Consigliere | N. 631 |
| Dott. Sarno Giulio | - Consigliere | REGISTRO GENERALE |
| Dott. Gazzara Santi | - Consigliere | N. 24505/2007 |

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da Ciullo Francesco, nato il 22.11.1958

avverso la sentenza resa dal Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Trifase – col n. 101/05

- Vista la sentenza ed il ricorso;

- Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara;

- Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Angelo Di
Popolo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

- Udito il difensore del ricorrente Avv. Biagio De Francesco che ha invocato l'annullamento
della sentenza impugnata.

Osserva

Svolgimento del processo

Francesco Ciullo era citato a giudizio davanti al Tribunale di Lecce-Sezione distaccata di Tricase per rispondere: a) del reato previsto dagli artt. 27, 28 e 51, comma 3, d. lgs. n. 22/1997 perché, quale legale rappresentante della società cooperativa “Agritur Servizi a r.l.”, società che gestiva il frantoio oleario ubicato in località Pagliata Rosso, realizzava, in un fondo agricolo adiacente all’opificio predetto, una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti vegetali provenienti dalla lavorazione delle olive, ed in particolare da sansa umida, provenienti dai locali del vicino frantoio, in tal modo determinando una vasta area di lagunaggio; b) del reato previsto dall’art. 674 c.p. per avere, nella qualità anzidetta e mediante la condotta descritta *sub a)*, cagionato emissioni di gas ed odori nauseabondi nel centro abitato di Patù, distante pochi metri (reati commessi fino al 31.12.2002).

Il menzionato Tribunale, in composizione monocratica, con la sentenza depositata il 14 aprile 2005, affermava la responsabilità del Ciullo per i reati ascrittigli, previa riqualificazione del reato di cui al capo a) in quello di cui all’art. 59, comma 11-*ter*, del d. lgs. n. 152/1999, e, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di Euro 2.500,00 di ammenda, ordinando il ripristino dello stato originario dei luoghi, con sospensione della pena subordinata allo stesso ripristino. In ordine al reato di cui al sopra trascritto capo a), il giudice riteneva che non poteva trovare applicazione il d. lgs. n. 22/1997, contestato all’imputato, in quanto tale testo normativo “non interviene nella disciplina dello smaltimento degli scarti dell’industria olearia”.

Avverso la detta sentenza il Ciullo ha proposto ricorso per cassazione deducendo “violazione di legge: art. 606 lett. b) c.p.p. - in relazione all’art. 59, comma 11-*ter* del d. lgs. 11 maggio 1999 n.152 – art. 674 c.p., - art. 14 legge 178/2002 e art. 6, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 22/1997 - inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale – violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e sentenza”, nonché “violazione di legge: art. 606, lett. c) mancanza e/o subordinata

manifesta illogicità della motivazione anche per travisamento del fatto ed apodittica ritenuta sussistenza del medesimo”.

Il ricorrente ritiene che la presente fattispecie ricada nell’ambito di applicazione della legge 11 novembre 1996 n. 574 (*Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione di scarichi di frantoi oleari*), che commina soltanto sanzioni amministrative (v. l’art. 8 della legge n. 574/1996), perché si è in presenza di una “riutilizzazione agronomica delle sanse”, in quanto la cooperativa agricola “utilizza le sanse come concime per i terreni”. La sentenza impugnata - rileva il ricorrente - è contraddittoria perché, da un lato, ha ritenuto che vi sia stata l’utilizzazione agronomica delle sanse (e perciò ha escluso l’applicabilità del d. lgs. n. 22/1997) e, dall’altro, ha affermato che le sanse erano state “gettate” sul terreno antistante il frantoio oleario. In ogni caso - continua il ricorrente - non può trovare applicazione l’art. 59-ter del d. lgs. n. 152/1999, che si riferisce soltanto alle “acque di vegetazione” dei frantoi oleari, non prodotte dall’impianto oleario in discorso e comunque estranee alla contestazione.

Il ricorrente, inoltre, contesta la sussistenza della contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p., osservando che “le sanse umide non provocano odori nauseabondi e, comunque, gli stessi, se sussistenti per il periodo necessario al compimento di operazioni lecite, non possono costituire reato”.

Infine, il ricorrente chiede la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui non intendeva usufruire.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso dell’imputato è fondato nei limiti di seguito precisati.

Per quanto attiene al reato contestato *sub* capo a), la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la contravvenzione prevista dall’art. 59, comma 11-ter, del d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (sulla tutela delle acque dall’inquinamento), il quale punisce con ammenda o arresto “chiunque effettua l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all’art. 38 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste”. Tale fattispecie normativa, riferendosi alle “acque di vegetazione dei frantoi oleari”, appare essere diversa - come ha rilevato il ricorrente -

da quella contestata all'imputato, la quale concerne i rifiuti costituiti "da scarti vegetali provenienti dalla lavorazione delle olive, ed in particolare da sansa umida". La sansa è un residuo della spremitura dell'olio dalle olive costituito da detriti di buccia, polpa e nocciolo, il quale è diverso dalle acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccaniche delle olive. Ed infatti l'art. 1 della legge 11 novembre 1996 n. 574 (citata in narrativa) distingue, nei due commi di cui esso è composto, le acque di vegetazione dei frantoi oleari dalle sansa umide, mentre il comma 11-ter del citato art. 59 si riferisce soltanto alle acque di vegetazione. Non sembra pertanto che la sanzione penale dettata da quest'ultima norma con riferimento alle acque di vegetazione dei frantoi oleari sia estensibile anche alle sansa umide.

Ma soprattutto - e ciò è assorbente di ogni altra questione - la disposizione normativa applicata dal Tribunale (e cioè l'art. 59, comma 11-ter, del d. lgs. n. 152/1999) contrasta radicalmente con l'accertamento di fatto che risulta dalla sentenza impugnata, perché ivi si legge che "dall'istruttoria dibattimentale è emerso in modo chiaro che la sansa vergine non veniva utilizzata per finalità agronomiche", mentre l'applicazione del citato comma 11-ter dell'art. 59 presuppone, al contrario, la sussistenza di una "utilizzazione agronomica" delle sostanze indicate nella norma (qualunque esse siano), anche se "al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente".

Deve, pertanto, giudicarsi errata la sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità dell'imputato per un reato diverso da quello contestato e soprattutto sulla base di un fatto non rientrante nella ritenuta fattispecie legale.

2. - Il rilevato errore della sentenza impugnata dipende dal fatto che il Tribunale è partito da una affermazione giuridica non corretta. Il giudicante, invero, ha escluso l'applicabilità al caso in esame del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, sui rifiuti, la cui violazione era stata contestata con il decreto di citazione a giudizio (nel capo a), perché ha ritenuto che tale testo normativo "non interviene nella disciplina dello smaltimento degli scarti dell'industria olearia", traendo argomento dal disposto dell'art. 8 del d. lgs. n. 22/1997.

Questa affermazione giuridica non è esatta.

L'art. 8 in ultimo citato non esclude le sansa umide provenienti dalla lavorazione delle olive dall'ambito di applicazione del d. lgs. n. 22/1997. E' vero che, come osserva il ricorrente, la già citata legge 11 novembre 1996 n. 574 prevede una particolare disciplina alternativa a quella sui

rifiuti, ma soltanto per le sanse umide che ricevano una utilizzazione agronomica, onde solo in questa particolare ipotesi la gestione delle sanse non deve osservare la normativa sui rifiuti dettata dal d. lgs. n. 22/1997 (ed oggi dagli artt. 177 e seguenti del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152). Tale rapporto tra la disciplina dei rifiuti e la legge n. 574/96 (la quale ultima va integrata, peraltro, con le disposizioni dettate dall'art. 38, del d. lgs. 152/1999, e oggi dall'art. 112 del d. lgs. n. 152/2006) trova chiara esplicitazione nell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 6 luglio 2005 (di attuazione dell'art. 38, comma 2, del d. lgs. n. 152/1999), secondo cui "l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dalla legge n. 574 del 1966 e dal presente decreto è esclusa ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo". La disposizione normativa ora trascritta (di fonte avente natura secondaria) è successiva al fatto oggetto del presente giudizio, ma essa esprime un principio chiaramente desumibile dalla disciplina di fonte primaria a cui essa dà attuazione: le sanse umide non sono soggette alla disciplina sui rifiuti soltanto se ad esse viene data una utilizzazione agronomica (in tal senso v. ora Cass. 4 aprile 2007 n. 13754).

La sentenza impugnata ha accertato in fatto che la sansa proveniente dalla lavorazione delle olive effettuata nel frantoio dell'imputato non era utilizzata per finalità agronomiche. Il giudice avrebbe dovuto, pertanto, fare applicazione della disciplina sui rifiuti, la cui violazione era stata contestata all'imputato nel capo a) dell'imputazione.

Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per consentire un nuovo giudizio sulla sussistenza del reato contestato all'imputato. Tale annullamento con rinvio comporta l'assorbimento di ogni altra questione posta dal ricorrente relativamente all'interpretazione del d.lgs. n. 22/1997 .

3. – E' assorbita anche la censura relativa alla condanna per l'art. 674 c.p., il quale punisce chiunque provoca emissioni di gas (ed odori nauseabondi) soltanto "nei casi non consentiti dalla legge". L'accertamento sulla sussistenza del reato contestato all'imputato nel capo a), e quindi sulla conformità a legge (o meno) della condotta da lui posta in essere, condiziona, pertanto, anche il giudizio sulla esistenza della contravvenzione in esame (contestata nel capo b).

4.- L'annullamento della sentenza di condanna comporta la caducazione della sospensione condizionale della pena, onde anche su questo punto dovrà pronunciarsi nuovamente il giudice di

rinvio, che, a norma dell'art. 623, lettera d), c.p.p. va identificato nel Tribunale di Lecce (nella persona di diverso giudicante).

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce.

Così deciso a Roma il 23 febbraio 2007.

Il Consigliere: Santi Gazzarra

Il Presidente: Ernesto Lupo

Depositata in cancelleria il 25 maggio 2007